

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI
Sesto Campano ed Acquaviva d'Isernia**

PER SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE

Gli enti associati si impegnano a stipulare la convenzione in maniera da consentire al segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presiedono al buon e corretto andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli enti interessati alla convenzione stessa

L'anno 2019 il giorno 03/04/2019, tra il Comune di Sesto Campano c.f. 80002430942 di classe IV legalmente rappresentato dal Sindaco **Dott. Luigi Paolone**,
e il Comune di Acquaviva di Isernia di classe IV legalmente rappresentato dal Sindaco **Francesca Petrocelli** c.f. **80001830944**, si conviene e si stipula quanto segue;

PREMESSO

L'Amministrazione comunale di Sesto Campano con delibera di C.C. n. 6 del 26/02/2019, esecutiva ai sensi di legge e l'Amministrazione Comunale di Acquaviva di Isernia con delibera di C.C. n. 4 del 31/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D. Lg. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art.10 del D.P.R., n.465 del 4.12.1997;

ART. 1 - OGGETTO E FINE

Il Comune di Sesto Campano, provincia di (IS) e di Acquaviva di Isernia, provincia di (IS), stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, anche per dare risposte alla grave carenza della figura nella Provincia di Isernia.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Sesto Campano assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e revoca del Segretario comunale, sentito l'altro Sindaco.

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C. d. A. dell'Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e 164/2000 dell'Agenzia Segretari Comunali.

ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE

Con la presente convenzione i due Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti gli Enti. Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale provvederà il Vice Segretario Comunale di ciascun ente, qualora in ciascun Comune sia prevista tale figura, soggetto in possesso dei requisiti soggettivi per l'accesso alla carriera di segretario comunale.

ART. 5 - ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e dalla complessità delle problematiche degli enti stessi.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

ART. 6 - VICESEGRETARIO

Nei casi di vacanza, assenza o impedimento del segretario titolare le relative funzioni vengono svolte dal Vice Segretario dei rispettivi comuni facenti parte la convenzione, qualora nell'Ente sia prevista la figura del Vice Segretario.

ART. 7 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale ed al recupero, con cadenza annuale, delle spese a carico dell'altro Comune in convenzione.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001, graviterà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- Comune a) Sesto Campano: 91,6%;
- Comune b) Acquaviva di Isernia: 8,4%;

ART. 8 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci che, opereranno, in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 9 - DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

La presente convenzione é da intendersi a tempo determinato. Ha una durata di 3 anni (scadenza naturale) .

Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali;

- Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 180 giorni;

ART. 10 - CLASSE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è classificata nella classe del comune capo convenzione IV ,(popolazione fino a 3000 abitanti) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale.

ART. 11 - Nome finali

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C. e dall' atto d individuazione del segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, all'Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale del Molise per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco del Comune di Sesto Campano _____

Il Sindaco del Comune di Acquaviva d'Isernia _____